



Comune di Montignoso

Comune di Montignoso

Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

Articolo 1: Principi e criteri direttivi.....	3
Articolo 2: Normativa di riferimento.....	4
Articolo 3: Definizioni	7
Articolo 4: Ambito di applicazione.....	10
Articolo 5: Luoghi sensibili e distanze minime.....	11
Articolo 6: Requisiti strutturali dei locali dedicati.....	12
Articolo 7: Dotazione di parcheggi a servizio dei locali.....	13
Articolo 8: Attività degli spazi per il gioco con vincita in denaro.....	13
Articolo 9: Apparecchi per il gioco con vincita in denaro installati in altri esercizi.....	14
Articolo 10: Esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS.....	16
Articolo 11: Attività di somministrazione.....	16
Articolo 12: Divieti e prescrizioni per lo svolgimento delle attività.....	17
Articolo 13: Orari delle attività per il gioco lecito.....	18
Articolo 14: Sovvenzioni comunali e percorso terapeutico di sostegno e cura	18
Articolo 15: Logo “NO SLOT”.....	18
Articolo 16: Vigilanza e sanzioni.....	19
Articolo 17: Disposizioni finali.....	19

Articolo 1: Principi e criteri direttivi

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevenzione del Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) come definito dalla quinta edizione del "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (APA, DSM-5 2013) ed ivi inserito nella categoria delle dipendenze e, precisamente, dei "Disturbi correlati dall'Uso di Sostanze e di Disturbi da Addiction", disturbo inserito dal 2018 nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che evidenzia le principali caratteristiche dell'*addiction*, quali:
 - l'inteso e persistente desiderio di giocare d'azzardo e l'impossibilità di resistervi (*craving*);
 - l'insorgenza di sintomi quali irrequietezza, ansia, disfonia, disturbi del sonno ect. quando si è impossibilitati a giocare (astinenza);
 - la necessità di giocare somme di denaro sempre più ingenti e con maggiore frequenza per riprodurre il medesimo vissuto di euforia e gratificazione (tolleranza) e che provoca distorsioni cognitive, perdita della capacità di gestire il denaro, problemi legali, perdita del lavoro e dei legami affettivi significativi, connotandosi come una compromissione clinicamente significativa dei vari aspetti (economici, lavorativi e relazionali) dell'individuo e dei suoi familiari, che si sviluppa gradualmente o in modo rapido a seconda della vulnerabilità di base della persona, della presenza di stati di disagio emotivo, associandosi spesso a comorbilità con altri comportamenti maladattivi e ad elevati rischi di suicidio;
 - b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale che rappresentano un problema crescente di salute pubblica e comportano costi sociali per la collettività sostenuti dal Servizio Pubblico per le Dipendenze (Ser.D), che è deputato alla informazione, prevenzione, cura e riabilitazione da DGA e lavora in rete con altri servizi sanitari, i servizi sociali comunali, i medici di medicina generale, gli uffici scolastici, le associazioni del terzo settore, gli amministratori di sostegno ecc. in un approccio multimodale, multi disciplinare e integrato al trattamento del giocatore patologico ed in favore dei suoi familiari, tramite un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) - ambulatoriale, semiresidenziale e/o residenziale - secondo le linee di indirizzo deliberate dalla Giunta Regionale il 6 settembre 2016;
 - c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
 - d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale, riconosciuto da uniforme e consolidata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, attuando interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco quali la salute e la quiete pubblica;
 - e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Montignoso e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Articolo 2: Normativa di riferimento

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:
- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
 - b) l’articolo 1 del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva allo Stato l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
 - c) l’articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che istituisce l’imposta sugli apparecchi da intrattenimento, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) l’articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, sul nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) l’articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, su misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente *“individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi”*;
 - g) l’articolo 1, comma 533 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l’elenco:
 - dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali AWP e VLT, per i quali l’Amministrazione dei Monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco;
 - dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT;
 - di ogni altro soggetto che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti precedenti, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco;
 - h) l’articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, su commercializzazione dei giochi pubblici e misure di contrasto del gioco illegale, e successive modificazioni ed integrazioni;

- i) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante *“individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”*;
- j) l'articolo 24, comma 12 e seguenti, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, che prevede l'esclusione dall'accesso al gioco on-line da parte di minori, l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario e il cosiddetto “conto di gioco” per un'autolimitazione da parte del giocatore dei propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema;
- k) l'articolo 15 bis del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, con varie disposizioni su poteri e attribuzioni di accertamento e controllo, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 *“Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico”*;
- m) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- n) l'articolo 1, commi da 64 a 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011) che aggiorna lo schema di convenzione tipo delle concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici per contrastare la diffusione dell'illegalità e le infiltrazioni della criminalità organizzata e tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d'età;
- o) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto;
- p) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;
- q) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, la cui iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento;
- r) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189, che all'articolo 5 aggiorna i LEA per le persone affette da ludopatia e all'articolo 7 prevede forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante apparecchi AWP territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, introducendo nell'ordinamento i cosiddetti “luoghi sensibili”;
- s) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 *“Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”*, come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85;
- t) l'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), che ha finanziato il Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo e riorganizzato il relativo Osservatorio nazionale;

- u) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- v) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);
- w) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57;
- x) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- y) i regimi amministrativi applicabili alle attività di gioco e la loro concentrazione, come definiti ai punti 83, 84 e 85 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
- z) la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 9 luglio 2018, n. 771, che ha approvato il Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo;
- aa) l’articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto “Dignità”), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse;
- bb) l’articolo 9-bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che impone sui tagliandi delle lotterie istantanee dei messaggi in lingua italiana con avvisi sui rischi connessi al gioco d'azzardo, e dispone formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro su alcuni apparecchi da intrattenimento e nelle aree e nei locali dove essi vengono installati;
- cc) l’articolo 9-quater del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori;
- dd) l’articolo 9-quinquies del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che istituisce il logo “No Slot” presso il Ministero dello Sviluppo Economico e consente ai Comuni di prevedere il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo a favore dei pubblici esercizi e dei circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare VLT e AWP;
- ee) l’articolo 1, comma 569, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che incarica ADM, a decorrere dal luglio 2019 e avvalendosi di SOGEI Spa con applicativo S.M.A.R.T., di mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, per monitorare il rispetto delle limitazioni orarie e irrogare le sanzioni;
- ff) la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 392 del 25 marzo 2019, che detta indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i gestori e il personale degli esercizi di gioco;

- gg) la delibera n. 132/19 del 18 aprile 2019 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGICOM) che approva le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87;
- hh) l'articolo 25 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che proroga il termine da cui non è più possibile rilasciare nulla osta per AWP, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del D.M. recante le regole tecniche di produzione dei nuovi AWPR da ambiente remoto;
- ii) l'articolo 27 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso ADM, a decorrere dall'esercizio 2020, la cui iscrizione costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico;
- jj) l'articolo 30 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che fa divieto di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali;
- kk) il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 20 dicembre 2019, n. 181, “Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot”, che disciplina anche la segnalazione telematica al SUAP territorialmente competente;
- ll) l’articolo 104 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che modifica l'articolo 110 del T.U.L.P.S. per rendere non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro quegli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro attualmente privi di regole tecniche di produzione, attribuendo a ADM il potere di ordinare la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi con modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti;
- mm) ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

Articolo 3: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l’esecuzione del TULPS;

T.U.E.L.: Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo aggiornato con modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020;

Ser.D.: servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 162 del 1990 (SerT), ridenominati con legge 79 del 2014 (SerD);

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): istituita come Agenzia delle Dogane con Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ai sensi dell’articolo 23-quater del Decreto legge n. 95/2012, assumendo la denominazione complessiva di ADM; si occupa istituzionalmente dei giochi pubblici;

AAMS: l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

Giochi pubblici: i giochi definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, che ne effettua la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità;

Giochi fisici (off line): i giochi pubblici distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela; per taluni di tali giochi esiste possibilità di intervento comunale con misure di contrasto al DGA;

Giochi a distanza (on line o gambling): i giochi pubblici distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia; sono sottratti, per loro natura, alla possibilità di intervento comunale con misure di contrasto al DGA;

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti;

Giochi numerici a quota fissa: Lotto, 10 e Lotto, Million Day;

Giochi numerici a totalizzatore: Superenalotto, SuperStar, SiVinceTutto, Eurojackpot, Win for Life;

Concorsi Pronostici Sportivi: Totocalcio, il9, Totogol;

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti edotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti;
- b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311;

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico;

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
 - b) la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

Articolo 4: Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
 - b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
 - c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.
2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:
 - a) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
 - b) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
 - c) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
 - d) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - e) le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
 - f) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
 - g) le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;

- h) le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
 - i) i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.
3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

Articolo 5: Luoghi sensibili e distanze minime

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 4/2018, è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:
 - a) istituti scolastici di qualsiasi grado ivi compresi le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
 - b) luoghi di culto;
 - c) centri socio-ricreativi e sportivi;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale;
 - e) istituti di credito e sportelli bancomat.
 - f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
 - b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;
 - c) le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della L.R. 4/2018, tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, si individuano nel territorio comunale, quali ulteriori luoghi cosiddetti "sensibili" soggetti alla disciplina della distanze di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima Legge Regionale, i seguenti luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata dei cittadini per lo studio, il tempo libero e la cura:
 - a) oratori, discoteche, biblioteche, musei, i giardini pubblici, i parchi pubblici in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, dei giovani in età media compresa tra i 15 e i 29 anni;
 - b) ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette.
 - c) Stazioni, fermate ferroviarie e terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.

4. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:
 - a) l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;
 - b) l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
5. Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale, nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici del Comune, non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.
6. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:
 - a) nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;
 - b) negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i "dehor" seppur debitamente autorizzati.
7. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 6: Requisiti strutturali dei locali dedicati

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della Legge Regionale Toscana 62/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;
 - d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
 - e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica con particolare riguardo alla dotazione di parcheggi, di igiene;
 - f) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;
2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.

Articolo 7: Dotazione di parcheggi a servizio dei locali

1. La dotazione di parcheggi è prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dalle Norme tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici comunali.
2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.
3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.
5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

Articolo 8: Attività degli spazi per il gioco con vincita in denaro

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento sono soggetti come art. 86 TULPS alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La SCIA di cui al comma 1, da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
 - d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
 - e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011 (come richiamato all'art. 1, comma 1, lettera "p", del presente regolamento);
 - f) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;
 - g) planimetria 1:100, da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;

- h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
 - i) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - j) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - k) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
 - l) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - m) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
 - n) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a Comunicazione, da trasmettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali, estremi del titolo di trasferimento dell'attività, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
 4. Le modifiche non previste dal precedente comma 1 e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
 5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:
 - a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
 - d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
 - e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
 - f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
 - g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

Articolo 9: Apparecchi per il gioco con vincita in denaro installati in altri esercizi

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:
 - a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
 - b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
 - c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;

- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.
2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "e", del presente regolamento) e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "o", del presente regolamento).
 3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.
 4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
 5. La SCIA di cui al comma 4, da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "p", del presente Regolamento);
 - e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati "a volume zero";
 - f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per distribuzione e messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
 - h) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.
 6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:
 - a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del presente regolamento;
 - b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, del presente regolamento.

7. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.
8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

Articolo 10: Esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della licenza di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. 57/2013 e nel presente regolamento.
2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:
 - a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
 - d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
 - e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
 - f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
 - g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

Articolo 11: Attività di somministrazione

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 62/2018 devono essere esercitate in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco. A tal fine, le sedi delle rispettive attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione. E fatto obbligo di isolare acusticamente l'area dedicata al gioco.
2. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 62/2018 s.m.i., ossia nel caso in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di sala da gioco, previa presentazione allo Sportello Unico Attività per le Produttive (SUAP) di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
 - a) dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
 - b) l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
 - c) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
 - d) l'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e si trovi collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

- e) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- f) la superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

Articolo 12: Divieti e prescrizioni per lo svolgimento delle attività

1. E' vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale, qualora in violazione delle norme previste dall'articolo 5 della L.R. 57/2013 e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012.
2. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
3. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.
4. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.
5. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.
6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.
7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.
9. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:
 - a) del titolo abilitativo (licenza di polizia rilasciata dal Questore, Segnalazione Certificata di Inizio Attività o eventuale successiva comunicazione inoltrata al Comune);
 - b) della tabella dei giochi proibiti;
 - c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
 - d) degli orari di esercizio del gioco;
 - e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

10. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL Toscana Nord Ovest, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.
11. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.
12. Dall'area dedicata al gioco dovrà essere garantita la percezione della luce naturale.

Articolo 13: Orari delle attività per il gioco lecito

1. Gli orari delle attività oggetto del presente regolamento sono determinati con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL, nell'interesse della comunità locale per una tutela delle fasce più deboli della popolazione, nonché per limitare i problemi di traffico e viabilità.

Articolo 14: Sovvenzioni comunali e percorso terapeutico di sostegno e cura

1. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche, per se stesso o per la propria famiglia, rivolte al Comune di Montignoso da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente disestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Ser.D., il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione.
2. La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile se il soggetto ludopatico che ha gravemente disestato le proprie finanze a causa del gioco patologico esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni.

Articolo 15: Logo "NO SLOT"

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, con Delibera di Giunta Regionale n. 1050/2018 è stato individuato un logo identificativo con la dicitura "***No Slot - quando la vita è un gioco, è in gioco la vita***", valido per tutto il territorio della Toscana per la campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco d'azzardo patologico. La richiesta di utilizzo del logo NO SLOT deve essere inviata al Settore regionale "Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute" Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Via Taddeo Alderotti, 26/N, 50139 Firenze (FI) utilizzando la modulistica di cui all'allegato B del decreto dirigenziale n. 11504 del 10/7/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del disciplinare e del modulo di domanda per l'utilizzo del logo NO SLOT".

Articolo 16: Vigilanza e sanzioni

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e s.m.i., i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.
2. Coloro che non osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 nonché alla chiusura dell'attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi del gestore e del personale di cui all'art. 6, commi 3 bis e 3 ter, della L.R. 57/2013, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione. L'inosservanza della diffida comporta la chiusura temporanea dell'attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo sono incamerati dai Comuni per il 70%, il rimanente 30% è versato alla Regione.
5. Si rinvia a quanto previsto in merito dall'art. 14 della L.R. n. 57/2013.
6. Fatto salvo quanto sopra previsto, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
7. In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981, potrà stabilire un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
8. Si rinvia a quanto stabilito anche in materia di sanzioni, al capo II del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito in L. 09/09/2018 n. 96 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".
9. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel comma 6 si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 17: Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto stabilito dalle Leggi e Regolamenti, anche successivi, vigenti in materia ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), purché compatibile.
2. Si applica in ogni caso quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

3. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento non sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dallo stesso, salvo quanto stabilito in merito alle prescrizioni nello svolgimento dell'attività e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 4 della LR 57/2013.
4. In caso di subingresso senza modifiche in un'attività esistente all'entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento, salvo quanto stabilito in merito alle prescrizioni nello svolgimento dell'attività e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 4 della LR 57/2013.
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il "Regolamento comunale sugli apparecchi di intrattenimento e svago e sulle sale giochi" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2010.
7. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.